

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA

Deliberazione n. 02 del 04 febbraio 2015

OGGETTO:	Misura 431 del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO SEDE DI RAPPRESENTANZA DEL GAL "BALDO-LESSINIA" Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013
-----------------	---

In data **04 FEBBRAIO 2015 alle ore 16:30**, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL "Baldo-Lessinia", si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg.

		Ente	Presente	Assente
Marcolini Stefano	(Presidente)	Comune di Roverè Veronese	X	
Frapporti Mirco	(Vice Presidente)	Confederazione Italiana Agricoltori - Confagricoltura	X	
Castellani Cipriano	(Consigliere)	Monte Baldo – Garda Società Consortile	X	
Fiorini Oliviero	(Consigliere)	Confcommercio – Consorzio Verona Tuttintorno	X	
Rancan Franco	(Consigliere)	Consorzio B.I.M.Adige		X

Presenti n. 4, Assenti n. 1

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani

Il Sig. **Stefano Marcolini**, nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara aperta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **10.02.2015** all'Albo dell'Associazione G.A.L. "Baldo-Lessinia" ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario

F.to dott. Fabio Zuliani

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE


F.to (Stefano Marcolini)

Il Segretario

F.to (dott. Fabio Zuliani)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

PRESO ATTO che nel Reg. (CE) N. 1698/2005 sopracitato nella Sez. 4, agli Artt. 61, 62, 63, 64 e 65, è stato inserito l'Asse 4 per la realizzazione di interventi relativi agli Assi 1,2 e 3 mediante l'approccio Leader;

VISTO il Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dell'01/08/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3560 del 13/11/2007 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR), a seguito dell'approvazione della Commissione Europea avvenuta con decisione C (2007) 4682 del 17/10/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/2008, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stata disposta l'apertura dei termini del primo bando generale di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10/03/2009 con la quale è stata approvata la graduatoria domande ammissibili, Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi di Sviluppo Locale ai fini dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Leader 2007-2013, e il G.A.L. "Baldo-Lessinia" è risultato 5° classificato, con un contributo pubblico assegnato pari a 9.291.954,00 Euro;

VISTO l'art.1 dello Statuto che al comma 3 prevede che "L'Associazione può istituire sedi di rappresentanza negli altri Comuni della Provincia di Verona, demandando al Consiglio di Amministrazione la scelta di tali sedi";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27 febbraio 2009 con la quale è stato individuato quale sede di rappresentanza del GAL l'immobile di proprietà della Comunità Montana della Lessinia, sito in Verona- Via Cà di Cozzi 41;

RICHIAMATA la deliberazione n.7 del 09.03.2010, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di locazione per l'immobile in parola, per il periodo 01.04.2010-31.12.2014;

PRESO ATTO della scadenza intervenuta dello stesso al 31.12.2014;

CONSIDERATO che si rende necessario rinnovare tale contratto, per la durata di 1 anno, a decorrere dal 01.01.2015 con scadenza il 31.12.2015;

VISTO lo schema di contratto di locazione allegato e parte integrante della presente deliberazione, dal quale emerge che la Comunità Montana

della Lessinia concede in locazione parte dell'immobile, verso un canone annuo di Euro 10.000,00;

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento all'oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sulla insussistenza di conflitto d'interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 14 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 12/03/2011;

ACCERTATO il rispetto di quanto disposto all'art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentino le parti economiche e sociali e la società civile;

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA

1. Di approvare il contratto di locazione con la Comunità Montana della Lessinia, per l'immobile sito in Verona- Via Cà di Cozzi 41, quale sede di rappresentanza dell'Associazione, per il periodo 01.01.2015-31.12.2015, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale
2. Di incaricare il Presidente della sottoscrizione del contratto medesimo.
3. Di dare atto che alla spesa conseguente di Euro 10.000,00 verrà fatto fronte con i fondi derivanti a questo GAL, dalle quote associative.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, – Direzione Piani e Programmi Settore Primario.
5. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo del G.A.L. "Baldo-Lessinia" per 15 giorni consecutivi.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Associazione www.baldolessinia.it.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

La **COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA** con sede legale in Bosco Chiesanuova (Vr), P. Borgo n. 52 - C.F. 00574320230, in persona del Vicesegretario, dott.ssa Alessandra Dal Corso, incaricato alla stipula del presente atto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ... del, di seguito denominato Locatore

concede in locazione

al **Gruppo di Azione Locale Bado-Lessinia** di seguito per brevità denominato **G.A.L.**, con sede legale in Bosco Chiesanuova (Vr), P. Borgo n. 52 - C.F. 93102010233, in persona del Presidente rag. Stefano Marcolini, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ... del, e domiciliato agli effetti del presente contratto nei locali oggetto di locazione, di seguito denominato Conduttore, parte dell'immobile (individuata in colore verde nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente contratto) sito in Verona, via Ca' di Cozzi, 41 – IV° Piano – Scala B del condominio NORD CENTER, (foglio 106, part. 75, sub. 269 Comune di Verona) ai seguenti patti e condizioni:

1. La locazione avrà durata dal 01.01.2015 al 31.12.2015. Il Conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente a condizione che inoltri preavviso al locatore, a mezzo raccomandata A.R., almeno 2 (due) mesi prima. E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo del presente contratto.
2. Il prezzo della locazione è stabilito in complessivi **Euro 10.000,00** (eurodiecimila/00), da versare in quattro rate dell'importo di €. 2.500,00 ciascuna, la prima entro il 10.04.2015, la seconda entro il 10.07.2015, la terza entro il 10.10.2015 e la quarta entro il 31.12.2015, mediante bonifico bancario, presso la Tesoreria della Comunità Montana della Lessinia. In caso di ritardo del pagamento, il Conduttore dovrà corrispondere gli interessi di legge sulle somme dovute. Nel predetto canone annuale sono compresi i costi delle seguenti utenze: riscaldamento, luce, acqua, ascensore, oltre a tasse e impo-

ste gravanti sull'immobile (tassa per i rifiuti solidi urbani ecc.); restano a carico del Conduttore i costi per le utenze telefoniche.

3. Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.
4. I locali si concedono esclusivamente per l'esercizio dell'attività istituzionale del Conduttore, con divieto di sub-locazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione.
5. Il Locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
6. Il Conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso non era adibito ad uso di abitazione.
7. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal Conduttore, senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Restano a carico del Conduttore le riparazioni e manutenzioni ordinarie dei locali. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore salvo chiedere il rimborso delle spese sostenute.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che i locali oggetto di locazione sono adeguatamente corredati di beni ed arredi e, pertanto, il Conduttore si impegna a garantire il corretto uso dei predetti beni ed arredi, che dovranno essere riconsegnati al Locatore alla scadenza del contratto di locazione, nello stato di deperimento naturale dovuto al loro normale utilizzo.

9. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi.
10. Il Conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare ai suoi Associati, dipendenti ed utenti, il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare, e comunque le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile.
11. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
12. Il Locatore potrà, in qualunque momento, ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
13. L'inadempienza da parte del Conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, *ipso jure*, la sua risoluzione.
14. Sono a carico del Conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi, anche per le annualità successive, eventuali altre tasse e imposte gravanti sull'immobile.
15. Il Locatore concede al Conduttore la facoltà di utilizzare la Sala Consiliare per esigenze istituzionali proprie, previo consenso del Locatore, richiesto di volta in volta, secondo le esigenze. L'utilizzo di detta Sala da parte del Conduttore non dovrà comunque comportare disagi particolari all'attività lavorativa degli altri Conduttori presenti nell'immobile. Il Conduttore si impegna a garantire il corretto uso degli arredi della Sala Consiliare, di proprietà del Locatore.
16. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bosco Chiesanuova, li _____

per IL LOCATORE
Dott.ssa Alessandra Dal Corso

per IL CONDUTTORE
Presidente GAL Stefano Marcolini

Agli effetti dell'art. 1341 C.C., il Conduttore, come sopra rappresentato, dichiara di accettare specificamente le disposizioni previste dagli articoli 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16.

Bosco Chiesanuova, li _____